

REGOLAMENTO

SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE

Art. 1

In attuazione dell'art. 41 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita in contabilità in appositi conti, per la raccolta, limitata ai soli soci, di prestiti da impiegare per il conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo sociale.

È, pertanto, tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

L'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere - in aderenza alla normativa in materia pro-tempore vigente - il limite del triplo del patrimonio, quest'ultimo determinato nel rispetto degli specifici criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d'Italia.

Qualora, diversamente, si registrasse il superamento del predetto limite, la cooperativa dovrà assistere il prestito sociale attraverso una delle forme di garanzia previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.

Art. 2

Per il migliore svolgimento della attività della Sezione di Prestito Sociale, il Consiglio di Amministrazione decide l'apertura di relativi Uffici presso i locali e/o le Sedi della Cooperativa.

Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

- a) delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005, ed eventuali successive modificazioni anche in attuazione dell'articolo 1, comma 240, della legge 205/2017;
- b) relative istruzioni della Banca d'Italia;
- c) articolo 3 dello Statuto Sociale;
- d) il presente regolamento;
- e) il foglio informativo analitico;
- f) la comunicazione di cui all'articolo 22 del presente Regolamento;
- g) lo stralcio della nota integrativa dedicata al prestito sociale;
- h) un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione - obbligatoria solo qualora la raccolta fosse superiore al triplo ma non al quintuplo del patrimonio - delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.

Art. 3

La Cooperativa può accettare prestito sociale solo da persone fisiche e o giuridiche iscritte nel libro soci³. All'atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa.

Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico.

Il contratto può essere concluso anche telematicamente.

Art. 4

L'ammontare complessivo dei Prestiti Sociali effettuati da ciascun socio non può superare il limite indicato dalla Legge e, comunque, l'importo massimo in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali ad essi relative. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore.

Qualora alla chiusura dell'esercizio si verifichi il superamento dei limiti di cui al primo comma, la Cooperativa restituirà ai soci interessati la quota di Prestito Sociale eccedente, secondo i criteri stabiliti dall'Organo Amministrativo, con priorità per i Conti ordinari rispetto a quelli vincolati e, tra questi ultimi, con priorità per quelli con vincoli di minore durata.

Qualora l'effettuazione di un'operazione di deposito comporti il superamento di uno dei predetti limiti, essa non potrà avere luogo e - qualora il superamento avvenga per effetto dell'accredito di interessi - la somma eccedente sarà messa immediatamente a disposizione del socio interessato, infruttifera.

Il foglio informativo analitico di cui al punto e) del precedente art. 2 indica l'importo massimo che ciascun socio può depositare.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate in ragione di differenti vincoli temporali e/o importi e/o specifici scopi mutualistici.

Art. 6

All'atto della sottoscrizione del contratto di prestito il socio sarà identificato ai sensi di legge mediante documento in corso di validità e relativo codice fiscale, dichiarerà per iscritto di accettare le norme e le condizioni che regolano il

rapporto, depositerà la propria firma e – all'esito - riceverà un documento, anche in formato elettronico, nominativo e non trasferibile, denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare, lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del socio.

Art. 7

I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito, durante l'orario di apertura degli Uffici della Sezione Prestito Sociale, dietro presentazione del Libretto Nominativo.

I versamenti ed i prelevamenti danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio.

Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato. La Cooperativa può prevedere modalità alternative, anche telematiche, di effettuazione delle operazioni.

Art. 8

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

Art. 9

La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri. I Libretti devono essere comunque presentati ogni anno presso l'ufficio della Sezione Prestito Sociale per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla sezione.

Art. 10

Il socio intestatario è tenuto a informare la Cooperativa di ogni variazione riguardante il proprio domicilio. In assenza di tale informazione tutte le comunicazioni della Cooperativa al socio si intenderanno per ricevute se dirette all'ultimo domicilio reso noto.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione alla sezione di appartenenza. In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e poi, in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare altro Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

Art. 11

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e/o degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso.

Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

Art. 12

Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale presso l'Ufficio competente. I versamenti possono essere effettuati in contanti - solo per importi e limiti temporali previsti dalle leggi vigenti - ovvero con assegni e/o con altri strumenti tracciabili indicati dalla Cooperativa. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e, pertanto, tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto.

In alternativa e/o in funzione complementare al Libretto potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei soci.

Art. 13

Per i prestiti liberi da vincoli temporali il socio, per richiedere rimborsi parziali o totali deve farne richiesta con un preavviso di almeno 24h. Analogamente, i rimborsi correlati a prestiti vincolati potranno essere eseguiti allorché siano decorsi, successivamente al ricevimento della richiesta, almeno 24 ore dalla scadenza del vincolo ovvero dalla delibera consiliare che ne ha autorizzato lo svincolo anticipato.

La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti, nel rispetto dei limiti di legge pro tempore vigenti, a mezzo assegno bancario e/o bonifico e/o modalità tracciabili equipollenti.

La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse insufficiente.

Il socio può autorizzare per iscritto la Cooperativa a compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o dei servizi fornitigli dalla Cooperativa e/o dalle società da/essa controllate/collegate. In questi casi i Soci devono presentare periodicamente presso l'Ufficio della Sezione Prestito Sociale i libretti per l'aggiornamento delle scritture.

Art. 14

Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare altra persona anche non Socia e fino ad un massimo di due ad effettuare operazioni in sua vece e conto.

In tal caso egli dovrà, antecedentemente rispetto all'effettuazione di qualsivoglia operazione, sottoscrivere presso gli uffici della Cooperativa apposita delega. La persona delegata, analogamente a quanto previsto dall'art. 6 per il socio, verrà identificata e depositerà la propria firma presso la Cooperativa. La delega può essere revocata e/o modificata esclusivamente dal socio delegante, con sua comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec, ovvero consegnata a mani presso la sede della Cooperativa.

L'estinzione del prestito potrà, comunque, essere richiesta esclusivamente dal Socio.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e/o alla morte del socio cessa la validità della delega.

INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

Art. 15

Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge [per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali in capo al socio persona fisica]. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e/o diversificato per importo e/o per vincolo di durata; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e/o le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Art. 16

Gli interessi sul prestito dei soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelievo; essi vengono calcolati annualmente e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul relativo conto in data 31 dicembre. Se per effetto dell'accREDITAMENTO degli interessi il prestito supera il limite di cui all'articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio con rimessa di un assegno bancario o altro mezzo di pagamento tracciabile equipollente.

Art. 17

I prestiti senza movimento per un intero anno e con saldi non superiori a € 500,00 sono infruttiferi e rimangono a disposizione dei soci in tale misura.

Art. 18

Le spese ed ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e/o ai servizi offerti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunicati nel foglio informativo analitico. La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio del socio.

La comunicazione non è dovuta nel caso di variazioni del tasso di riferimento, la cui determinazione sia sottratta alla volontà delle parti.

DESTINAZIONE DEL PRESTITO

Art. 19

Il prestito dei soci deve essere impiegato per i fini prescritti dal precedente art. 1. La cooperativa si impegna a non svolgere alcuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

CONTROLLI, TRASPARENZA E SANZIONI

Art. 20

La Cooperativa si impegna a garantire la verifica dell'attuazione del presente regolamento e, in particolare, la verifica del costante rispetto e monitoraggio dei limiti previsti dalle norme di legge, dalla Banca d'Italia e dagli ulteriori limiti previsti dal regolamento stesso.

I controlli sul prestito sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale e, laddove presente, anche dalla Società di Revisione.

Il Collegio Sindacale effettua le verifiche di cui al primo comma e, fatte salve le ipotesi di intervento di cui all'art. 23, presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali sollecitazioni ad adottare i necessari correttivi in presenza di situazioni di criticità.

Art. 21

La società di revisione, laddove eserciti l'attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, svolge in materia di prestito sociale controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale.

Art. 22

Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e comunque alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo, nonché un prospetto che – qualora siano state attivate le garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale sussistendone le condizioni - indichi i limiti, le modalità e i tempi del relativo rimborso.

Nella comunicazione annuale, inoltre, il consiglio di amministrazione illustra ai soci cooperatori:

- i risultati dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 20 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 4, e delle altre norme del presente Regolamento;
- l'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento.

Gli amministratori evidenziano inoltre, nella relazione al bilancio o in atti equipollenti, anche nell'ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, la gestione della raccolta del prestito.

La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare almeno:

- l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- qualora la raccolta di prestito sociale ecceda i trecentomila euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della cooperativa, l'indicazione della forma di garanzia adottata tra quelle previste dalla normativa in materia di prestito sociale, nonché del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia);
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/I)/AI$, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

Art. 23

L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto), art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun socio come fissato dalla legge, ovvero di quello inferiore fissato dal presente Regolamento o dal Consiglio di Amministrazione) art. 22 (obblighi informativi e comunicazioni al socio prestatore), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, l'intervento del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nella propria attività di controllo di cui all'art. 20 rilevi significative violazioni, ne riferisce prontamente e per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni, provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni, informandone prontamente il Collegio Sindacale, ovvero a comunicare i motivi per i quali ha deciso di non intervenire.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle competenze fissate dal presente Regolamento al Comitato Esecutivo, qualora costituito in aderenza alla facoltà concessa dallo Statuto, il quale informerà il Consiglio stesso sul proprio operato, semestralmente, in occasione della relazione che il collegio sindacale svolgerà sulla materia oggetto del presente Regolamento.

Art. 25

I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono tenuti a seguire il percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio che la Cooperativa organizzerà a tal fine.

Il Consiglio di Amministrazione certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

Art. 26

Il presente Regolamento, approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in data ..., sostituisce ogni precedente e/o diversa versione ed è entrato in vigore a decorrere dal

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al Regolamento gli adeguamenti richiesti da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti dell'Autorità.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle competenti Autorità